



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI RAGUSA

SEZIONE 1 C/DA MUGNO - PALAZZO A.S.I. - ZONA INDUSTRIALE

Si comunica a:

Avv. PAOLA OTTAVIANO
via Grotte Bianche n.30
CATANIA

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RAGUSA
VIA M.RAPISARDI
97100 RAGUSA
RG

Comunicazione di cancelleria

COMUNICAZIONE PER VEDI ALLEGATO

Procedimento Numero: 1361/2017 - ESPULSIONE IMMIGRATI
Ricorso avverso decreto di espulsione del Prefetto (art. 13 c.8)

Stato: ACCOLTO

Giudice CRISPINO GIANCARLO

Prossima udienza:

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

difeso da:
PAOLA OTTAVIANO

Resistente Principale

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RAGUSA

difeso da.

Ragusa 21/11/2017

[Handwritten Signature]
IL CANCELLIERE
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RAGUSA

8365/17



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RAGUSA

(ordinanza ex art. 18, D. Lgs. n. 150/2011)

Il Giudice di Pace, dr. Giancarlo Crispino, nel procedimento civile n.1361/2017 R.G.

tra

_____, nato in Gambia il _____ rappresentato e difeso dall'avv. Paola Ottaviano, presso il cui studio, in Catania, via Grotte Bianche n. 30, è elettivamente domiciliato,

ricorrente

e

Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa, in persona del Prefetto *pro tempore*, rappresentato e difeso dal Vice Prefetto Aggiunto, Dott.ssa R. Mallemi,

resistente

visto il ricorso depositato il 30 ottobre 2017 avverso il decreto di espulsione n. 148/2017 del 2 ottobre 2017, emesso dal Prefetto della Provincia di Ragusa, notificato in pari data dalla Questura di Ragusa;

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

il ricorrente ha proposto opposizione per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 6, e 13, comma 7, D. Lgs. n. 286/1998, per difetto e carenza di motivazione in ordine alla mancata traduzione del provvedimento opposto nella lingua madre del ricorrente, essendo stato notificato soltanto in inglese; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 6, e 13,

9

commi 2 e 4, D. Lgs. 286/1998, per mancanza di motivazione e carenza di istruttoria e preclusione della richiesta di protezione internazionale.

L'Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa si è costituito in giudizio con comparsa di risposta, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del decreto di espulsione.

Il secondo motivo è fondato.

Per stessa ammissione della Questura di Ragusa, il ricorrente è giunto in Italia a bordo di un'imbarcazione in data 29 settembre 2017 ed è sbarcato presso il porto di Pozzallo, e lo stesso giorno – dopo la procedura di identificazione - è stato posto in stato di fermo dalla locale Squadra Mobile, unitamente ad altre forze di Polizia, per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 12, n. 3, lett. A, B, C, D ed E, e 5; D. Lgs. n. 286/1998 (v. relazione Questura del 7 novembre 2017).

Successivamente, in data 2 ottobre 2017, il GIP del Tribunale di Ragusa, nel convalidare il fermo eseguito e previamente identificando la figura del ricorrente come "*scafista/profugo*" o "*scafista/migrante*", disponeva la sua scarcerazione, non ritenendo necessario applicare nei suoi confronti alcuna misura cautelare, fondando tale decisione sull'eventuale minore rilevanza del contributo prestato nel delitto contestato e sull'inesistenza del pericolo di fuga (v. provvedimento GIP in atti).

Lo stesso giorno della scarcerazione, e cioè il 2 ottobre 2017, il Prefetto di Ragusa ha emesso il provvedimento di espulsione, notificato immediatamente dal Questore di Ragusa, in uno all'ordine di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.

In buona sostanza, tra l'arrivo del ricorrente in Italia e l'emissione del provvedimento di espulsione sono trascorsi appena tre giorni.

Posto ciò, dal quadro normativo vigente (v. D. Lgs. n. 25 del 2008, art. 6, comma 1, e art. 7, comma 1) emerge, incontestabilmente, che il cittadino extracomunitario giunto in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale e come tale suscettibile di espulsione, ex art. 13, comma 2, lett. a, D. Lgs. n. 286/1998, ha il diritto di presentare



istanza di protezione internazionale e non può essere respinto e/o espulso sino a quando non si definisce la richiesta dell'interessato innanzi alle Commissioni designate, in ossequio al dettato di legge.

E la giurisprudenza di legittimità ha affermato che *“in tema di espulsione dello straniero, l'art. 10, comma 4, del d.lgs. 7 luglio 1998, n. 286, nell'escludere la legittimità del provvedimento di espulsione per i soggetti che versino nelle condizioni “previste dalle disposizioni vigenti in tema di asilo politico, di status di rifugiato, di misure di protezione temporanee per motivi umanitari”, postula che lo straniero, nell'impugnare l'eventuale decreto di espulsione, fornisca la prova documentale della proposizione dell'istanza di riconoscimento di una misura di protezione internazionale, non potendo, per converso, procedersi all'annullamento del provvedimento sulla base della sola asserzione dell'opponente. Ne consegue che il giudice di pace, in sede di giudizio relativo all'espulsione, nel rigettare la domanda dello straniero, non può omettere di prendere in considerazione le prove documentali e testimoniali, offerte dal ricorrente per dimostrare la pendenza di tale procedura”* (Cass. civ., sez. VI Ordinanza, 13.09.2011, n. 18747 - rv. 618981).

Nel caso di specie, poiché l'istanza di protezione internazionale è stata presentata in data successiva al provvedimento di espulsione, è ovvio che non vi era pendenza di alcuna procedura.

Ma l'art. 10-ter, D Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 17, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, disciplinante le *“Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare”*, per quanto interessa, stabilisce che *“Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è*



condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale".

Orbene, il ricorrente ha provato di aver presentato, in data 9 ottobre 2017 (v. doc. n. 3, con allegata notifica pec, fascicolo ricorrente), domanda di protezione internazionale, ancorché successivamente al provvedimento di espulsione.

Si rende necessario, però, accertare se è stato rispettato l'obbligo di informazione previsto dalla specifica norma di legge e, in caso di risposta negativa, se può giustificarsi il deposito dell'istanza successivamente al decreto opposto.

Alla luce della sequenza temporale dei fatti come emersi dagli atti, si ritiene la presentazione successiva ampiamente giustificata, ove si tenga conto dell'esiguo tempo trascorso dall'arrivo in Italia e l'emissione del provvedimento - come detto appena tre giorni durante i quali il ricorrente non poteva presentare alcuna domanda - e dell'ulteriore esiguità del tempo trascorso dalla data del provvedimento alla data della domanda, appena ulteriori sette giorni.

Si rileva, inoltre, che l'amministrazione resistente non afferma il vero allorquando ha sostenuto - come riportato nel decreto opposto - che il ricorrente avrebbe rassegnato l'intenzione di non presentare domanda di protezione internazionale.

Nel foglio notizie è testualmente riportato "*NON AVER presentato una richiesta di protezione internazionale*", risposta del tutto diversa dal non aver intenzione di voler presentare l'istanza: al ricorrente è stato chiesto se aveva presentato la domanda e



questi ha correttamente risposto che non ne aveva presentato, né, d'altronde, avrebbe potuto farlo visto che per tre giorni, dal suo arrivo, era stato in stato di fermo e il giorno della sua scarcerazione, il 2 ottobre, è stato sottoposto all'interrogatorio di cui al foglio notizie e, al contempo, era emesso il decreto di espulsione.

Né – con il foglio notizie – è stata posta al ricorrente l'espressa domanda sulla volontà di accedere alla procedura di protezione internazionale, informazione che – come visto – doveva essere assicurata.

Si ritiene, infine, sussistente il *fumus* della domanda presentata, come provato dalla relazione del 14.11.2017, emessa dall'operatore sociale-responsabile dell'accoglienza del progetto OpenEurope del centro di Pachino, ove il ricorrente è stato accolto (v. relazione in atti).

L'opposizione è, pertanto, fondata e va accolta.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e annulla il decreto di espulsione amministrativa n. 148/2017 del 2 ottobre 2017, emesso dal Prefetto della Provincia di Ragusa e notificato in pari data dalla Questura di Ragusa, nei confronti di

Ragusa, 17 novembre 2017

Il Giudice di Pace
D. Giancarlo Crispino

